REGOLAMENTO (CE) N. 1253/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

visto la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che dopo la riforma della politica agricola comune nel 1992 gli equilibri di mercato sono notevolmente migliorati;

(2) considerando che il ritiro delle terre agricole dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito nel 1992, combinata alla riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività dei prezzi ha consentito di smerciare sul mercato interno considerevoli quantitativi supplementari di cereali, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

(3) considerando che, fatti salvi gli aumenti dei pagamenti per superficie nell'ambito del regime di sostegno ai seminativi disciplinato con il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi [6], per consolidare gli effetti della riforma del 1992 è necessario rafforzare la competitività dei prezzi con un'ulteriore riduzione del prezzo d'intervento, ravvicinandolo in due tappe al livello di sicurezza; che, se necessario, il prezzo d'intervento sarà oggetto di una riduzione finale, in particolare per garantire un migliore equilibrio di mercato;

(4) considerando che le disposizioni relative alla qualità standard non hanno più alcuna rilevanza pratica e dovrebbero quindi essere abrogate;

(5) considerando che, poiché il regime relativo ai prezzi e alle compensazioni per la fecola è tradizionalmente disciplinato dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'adeguamento di detto regime dovrà conformarsi alle misure adottate per i cereali; che il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate e i pagamenti ai produttori di dette patate dovranno quindi essere adattati in funzione della riduzione dei prezzi dei cereali; che il pagamento ai produttori è fissato a un livello superiore a quello previsto per i cereali tenendo conto della riduzione delle quote di produzione fissate nel regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate [7];

(6) considerando che i contingenti tariffari istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o di qualsiasi altro atto del Consiglio dovrebbero essere aperti e gestiti dalla Commissione secondo determinate modalità;

(7) considerando che, tenuto conto delle ripercussioni del prezzo del mercato mondiale sul prezzo del mercato interno, occorre chiarire i requisiti

---

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 1.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 55.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).

per l'applicazione, da parte della Commissione, delle misure necessarie per stabilizzare il mercato interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1766/92 [1] è modificato come segue:

1) All'artigolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (*).

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Per i cerali cui si applica l'intervento, il prezzo d'intervento è fissato a:

— 110,25 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;

— 101,31 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Il prezzo d'intervento applicabile per il granturco e il sorgo da granella in maggio rimarrà valido per i mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno.

2. Il prezzo d'intervento è soggetto a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa. L'importo delle maggiorazioni mensili e il loro numero sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

3. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.

4. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato. In particolare la decisione sulla riduzione finale del prezzo d'intervento applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 sarà presa in funzione dell'andamento del mercato.»

3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a:

— 194,05 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;

— 178,31 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

La decisione circa un'ulteriore riduzione del prezzo minimo applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 sarà presa in funzione di una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali.

2. È istituito un sistema di pagamenti per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo del pagamento si riferisce al quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola. Essa è fissato a:

— 98,74 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001

— 110,54 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

L'importo di 110,54 EUR/t potrà essere aumentato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 in funzione della riduzione del prezzo d'intervento per i cereali.

Il pagamento è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nel rispetto del contingente di tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (*).

3. Il prezzo minimo e il pagamento sono adattati in funzione del tenore di fecola delle patate.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

4. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23.

(*) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).»

4) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contingenti per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o di qualsiasi altro atto del Consiglio in conformità del trattato, sono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

5) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro [1], è abrogato.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

3. Il regolamento (CEE) n. 2731/75 continua ad applicarsi per le campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. FUNKE

[1] GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 22. Regolamento modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2594/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 10).